



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
3^ SEZIONE CIVILE

nella composizione del giudice designato, dott.ssa Mariagrazia Balletti, sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sequestro conservativo *autè causam* n. 9118 /2016 di RG;

promosso da

A S.R.L. e B S.R.L. rappresentate e difese dall'avv. C ricorrenti

CONTRO

C S.P.A. con gli avv. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

Con ricorso ex art. 671 c.p.c., le ricorrenti rilevavano che A srl è l'unico socio di B srl; entrambe da anni hanno rapporti con C; in particolare, B srl è titolare di un rapporto di conto corrente munito di fido cassa per € 500.000, di mutuo chirografario di € 1.000.000 con scadenza 31 luglio 2016, di mutuo chirografario di € 1.000.000 con scadenza 31 ottobre 2016, di mutuo chirografario di € 260.000 con scadenza 31 agosto 2017, di mutuo chirografario di € 1.000.000 con scadenza 30 novembre 2017; al 2 settembre 2016 l'esposizione debitoria è pari a € 1.409.009,44, di cui € 468.968,98 quale saldo negativo di conto corrente.

A è correntista della banca e è titolare di n. 34.385 titoli azionari di C spa, vincolati a garanzia degli affidamenti e finanziamenti, per l'acquisto dei quali sono stati sborsati complessivamente € 1.380.981,25, oltre alle varie commissioni bancarie (per l'importo di circa € 40 per ciascuna azione).

Evidenziavano le ricorrenti che gli acquisti di titoli sono stati eseguiti dalla A su richiesta della banca stessa a fronte della coeva erogazione di finanziamenti a favore di B; i titoli sono stati depositati e vincolati a garanzia a favore della banca mediante appositi atti di ritenzione e compensazione periodicamente rinnovati.



La prassi era che la banca accordava a (B) il finanziamento o l'affidamento per un importo doppio rispetto al necessario a fronte dell'acquisto da parte di (A) di azioni della banca per un controvalore della metà del finanziamento di volta in volta accordato e del loro vincolo a garanzia dell'esposizione debitoria.

Precisavano che gli acquisti di azioni sono avvenuti tutti fuori sede, fuori della dipendenza ove il cliente intrattiene il rapporto della banca quale intermediaria finanziaria. Le quattro operazioni di acquisto sono state effettuate a (B) presso la sede della società (B) ove il sig. (D), funzionario della banca si era recato all'uopo, raccogliendo la firma del legale rappresentante della (A) sui vari moduli contrattuali.

Ricordavano che (C) è società non quotata in borsa, che attraversa un periodo di difficoltà finanziaria, le cui azioni non hanno alcun valore; la quasi totalità del capitale di nuova emissione (a seguito di aumento di capitale) è rilevata dal Fondo (E) costituito dal Governo per fronteggiare la crisi bancaria.

Ravvisavano diversi profili di nullità delle operazioni di acquisto di azioni: 1) per la violazione dell'art. 2358 co. 1 c.c. che vieta alle spa di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, norma applicabile anche quando la banca popolare era costituita in società cooperativa per azioni ex art. 2519 c.c., tenuto conto che le banche popolari hanno perduto da tempo la finalità mutualistica, a vantaggio di una finalità lucrativa nell'ambito di una attività imprenditoriale creditizia. Le operazioni di acquisto e di finanziamento sono collegati a due a due, atteso anche la corrispondenza temporale 2) per la violazione dell'art. 2358 co. 7 c.c. che vieta alle spa di accettare azioni proprie in garanzia 3) per la violazione dell'art. 30 del D.Lgs n. 58/1998 (TUIF), che riconosce il diritto di recesso al cliente che riceve fuori sede (sede o dipendenza dell'intermediario finanziario) un'offerta di strumenti finanziari e che prescrive che il diritto di recesso sia espressamente indicato nei moduli. Nello specifico, il funzionario di banca si è recato nella sede della società finanziata e ivi ha raccolto la sottoscrizione dell'acquisto di titoli azionari, senza che nel modulo fosse previsto il diritto di recesso. Evidenziavano che (A) non riveste la qualità di cliente professionale.

Rilevavano che - riconosciuta la nullità delle operazioni di acquisto - spetta al cliente il diritto di ripetere quanto pagato alla banca a titolo di corrispettivo, per un importo di € 1.380.981,25 per capitale, oltre a interessi dalle singole operazioni.



In ordine al *periculum in mora* evidenziavano che le condizioni patrimoniali di [C] sono disastrose, con chiusura di esercizio in grave perdita, con una carenza di liquidità al di sotto del minimo regolamentare e possibili conseguenze negative sul recuperare il proprio credito. Chiedevano il sequestro conservativo sui beni di [C] fino alla concorrenza dell'importo dovuto a titolo di restituzione, per l'acquisto nullo di titoli azionari della banca.

Si costituiva la resistente contestando il collegamento tra le operazioni di finanziamento e quelle di acquisto dei titoli azionari peraltro poste in essere da soggetti diversi; [A] ha sottoscritto due contratti quadro, con cui sono state fornite informazioni al cliente sulle operazioni che venivano eseguite; la Banca aveva eseguito una verifica di adeguatezza dello strumento finanziario rispetto al profilo del cliente ed aveva sconsigliato l'acquisto, che invece il cliente ha voluto effettuare, rifiutando il servizio di consulenza offerto dalla banca; aveva poi dato atto dell'esistenza di un conflitto di interessi. La [A], completate le operazioni di acquisto, ha vincolato le azioni a garanzia della restituzione delle somme messe a disposizione della controllata [B] da parte della banca. Rilevava la resistente che la diversità dei soggetti non consente di ravvisare tra le operazioni che fanno capo a uno di loro un collegamento con le operazioni che fanno capo all'altro; peraltro, del collegamento non è stata fornita alcuna prova.

Anche la collocazione temporale delle operazioni non consente di pervenire a un risultato univoco data la non esatta corrispondenza delle date delle singole operazioni, di finanziamento e di acquisto, avvenute a distanza di qualche tempo. E' poi dimostrato che l'acquisto dei titoli azionari è avvenuto con denaro proprio della società che ha alimentato il conto corrente con fondi provenienti da altro conto ad essa intestato. Solo un acquisto è stato effettuato con denaro proveniente da [B] ma non è dimostrato che la provvista di questa derivasse dal finanziamento erogato dalla banca.

Peraltro, [B] ha sempre dichiarato che le somme venivano richieste per creazione di liquidità e per scopi imprenditoriali e/o professionali. Inoltre, anche se fosse dimostrato che il finanziamento è stato utilizzato in parte per l'acquisto di azioni, sarebbe al più parzialmente nullo il finanziamento.

Lo statuto della banca consentiva legittimamente che le azioni fossero soggette a vincolo e privilegio in favore della società, a garanzia di ogni obbligazione e di ogni credito che la società abbia a vantare nei confronti del socio.



Rilevava la convenuta che non è stata data alcuna dimostrazione del fatto che l'acquisto delle azioni sia avvenuto fuori sede e per una operazione vi è la prova documentale che si è conclusa presso la filiale della Banca. Inoltre, l'art. 30 del TUF non trova applicazione nel caso in cui non di contratto di collocamento titoli si sia trattato ma di esecuzione di ordini per conto di clienti, perché manca l'effetto "sorpresa" di una attività di sollecitazione svolta dall'intermediario finanziario ; peraltro, non tutta l'operazione si sarebbe svolta fuori sede ma solo l'apposizione della firma sugli ordini di acquisto delle azioni di XXXX. Nel contratto quadro inoltre era chiarita tutta l'operazione, compresa l'esistenza dello ius poenitendi.

Sul *periculum in mora* evidenziava il superamento del periodo di difficoltà grazie all'intervento del Fondo XXXX e alle azioni manageriali intraprese dalla banca negli ultimi tempi.

Nel caso poi si accertasse che la tesi avversaria è corretta, il credito vantato sarebbe inferiore di gran lunga a 1,3 milioni di euro, sul presupposto che il collegamento tra finanziamento e acquisto di azioni comporterebbe la nullità delle operazioni di acquisto dei titoli e la nullità parziale dei finanziamenti (nella parte utilizzata per l'acquisto delle azioni) con conseguenti obblighi restitutori reciproci e compensazioni conseguenti e eventuale residuo credito in favore del cliente molto ridimensionato, con ricadute sulla valutazione di meritevolezza degli argomenti sul *periculum in mora*.

\*\*\*\*

Indubbiamente pesa nella valutazione del *fumus boni iuris* la circostanza che le azioni acquistate da XXXX A venissero date in pegno a garanzia dei finanziamenti concessi a XXXX B (circostanza documentale e pacifica, in quanto riconosciuta da controparte a pag. 13). Invero, se i soggetti sono distinti ed autonomi (e questo è un argomento di parte resistente per negare il collegamento tra le operazioni di acquisto di azioni e di finanziamento) non appare evidente la ragione per la quale la controllata avrebbe dovuto dare in pegno le proprie azioni a garanzia del debito della controllante, a tutto vantaggio dell'ente erogatore del finanziamento. Anche la ferma volontà di acquistare azioni da parte di un cliente "sconsigliato", in quanto privo del profilo adeguato (come descritto da parte resistente), non trova comprensione se non alla luce della complessità del rapporto tra le società e la banca, che riconosce le due società come soggetti distinti al momento della negoziazione, ma poi le accomuna al momento di garantire i propri crediti.



Anche la difesa della resistente, che lo statuto consentirebbe il vincolo e il privilegio delle azioni in favore della società a garanzia delle obbligazioni e crediti che la società abbia a vantare nei confronti del socio, appare un argomento debole (e quasi controproducente per lo stesso esponente), posto che - stando agli atti e alla difesa di  $\text{€}$  - nello specifico il debitore era un soggetto diverso e distinto dal socio, essendo  $B$  destinataria dei finanziamenti e  $A$ , titolare delle azioni.

Tuttavia, appare rilevante l'argomento invocato dalla difesa di  $\text{€}$ , in ordine al *periculum in mora*, che l'eventuale nullità delle operazioni di acquisto di azioni, per effetto del collegamento con le operazioni di finanziamento, travolgerebbe - almeno parzialmente - anche queste ultime, con ridimensionamento importante dell'eventuale credito delle ricorrenti, al netto della compensazione reciproca, tenuto conto anche della importante esposizione debitoria di  $B$ .

L'importo residuo (che si avvicinerebbe al pareggio), da calcolare al netto di interessi, spese, commissioni - allo stato attuale - non è tale da consentire di ritenere la attuale situazione patrimoniale - seppur difficile - di  $\text{€}$  tale da autorizzare il sequestro conservativo di tutti i suoi beni mobili, immobili e crediti, peraltro per il richiesto importo di 1,3 milioni di euro.

La domanda non può quindi trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività difensiva espletata, alla luce delle tariffe in vigore (DM 55/14)

#### P Q M

visti gli artt. 669-*quater* c.p.c. e 671 c.p.c.

Rigetta il ricorso

Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.550 per compensi professionali, oltre spese generali (15%) iva e cpa

Si comunichi.

Venezia 11.10.2016

Il Giudice

dr.ssa Mariagrazia Balletti

